

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 171

D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019 – Approvazione dell’avviso pubblico ai fini dell’istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

L’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N. stabilisce che *“il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario (...)attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall’articolo 3, comma 7, e dall’articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario (...), non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni (...).”*

Restano fermi, come espressamente previsto dalla innanzi richiamata normativa, i requisiti del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., come di seguito riportati:

- l’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., come recentemente modificato dalla L. n. 157 del 19/12/2019, stabilisce che *“(...)Il direttore sanitario è un medico che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge(...).”*
- l’art. 3-bis, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. stabilisce, altresì, che: *“la regione può stabilire che il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del decreto*

del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato”.

Con la L.R. n. 48 del 31/10/2019, recante “Norme in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale “, si è quindi proceduto a dare applicazione al predetto art. 3 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i. stabilendo, tra l'altro:

- all'art. 1, comma 2, che i Direttori amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R. sono nominati dal Direttore Generale di ciascuna Azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., attingendo obbligatoriamente dagli Elenchi regionali degli idonei istituiti ed aggiornati, con cadenza biennale ed ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., presso il competente Dipartimento Salute regionale;
- all'art. 2 che la valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. è effettuata per titoli e colloquio, previo avviso pubblico approvato dalla Giunta Regionale, da una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, composta da tre membri, esperti in materia di programmazione sanitaria nonché di diritto, economia, organizzazione e management sanitario, dei quali uno designato dalla Giunta Regionale, uno designato dall'AGENAS ed uno designato dal Coordinamento dei Rettori delle Università della Regione Puglia;
- all'art. 3 che la suddetta Commissione effettua preliminarmente la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7 ed all'art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, quindi, valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera dei candidati risultati in possesso dei predetti requisiti. Nelle more della definizione in sede di Conferenza Stato-Regioni dei criteri metodologici per la verifica dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, detti criteri sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Regionale. In sede di insediamento, la Commissione può definire le modalità e procedure operative per l'applicazione dei criteri metodologici contenuti nell'avviso pubblico di riferimento;
- all'art. 4 che la Commissione, al termine del procedimento di valutazione, formula gli elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. e li trasmette, unitamente ai verbali delle sedute, al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia per la relativa approvazione con apposito atto dirigenziale.

Con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019, quindi, la Giunta Regionale:

- Ha approvato, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 48/2019, i criteri metodologici finalizzati alla istituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia, come di seguito riportati:

“Requisiti Direttori Amministrativi

- 1) *Laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche;*
- 2) *Qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, almeno quinquennale, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione ;*
- 3) *Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;*
- 4) *Attestato di frequenza al corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato;*
- 5) *Possesso della cittadinanza italiana;*
- 6) *Godimento dei diritti civili e politici.*

Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono:

- le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Ai predetti enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si ritengono assimilabili le Società strumentali in-house delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in quanto società a capitale interamente pubblico, costituite e controllate da Pubbliche amministrazioni sanitarie per la produzione di beni o servizi strumentali all'attività dell'Ente e finalizzate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:

- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere-Universitarie, gli IRCCS pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica e di Strutture Complesse, la direzione di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e Strutture Semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti, Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
- per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse;
- per le Società in-house del S.S.R. esclusivamente l'incarico di Amministratore Unico che, secondo quanto stabilito dai criteri per l'organizzazione e gestione delle Società in-house del S.S.R. approvati con la D.G.R. n. 2771/2013, è un laureato in discipline giuridico-economiche.

Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.

Per qualificata attività quinquennale di direzione tecnico-amministrativa in ambito sanitario privato saranno presi in considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore Amministrativo di Case di cura private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti dimensionali.

Requisiti Direttori Sanitari

- 1) Diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
- 2) Qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, almeno quinquennale, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione svolta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 484/1997, nei sette anni precedenti decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento;
- 3) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
- 4) Attestato di frequenza al corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
- 5) Possesso della cittadinanza italiana;
- 6) Godimento dei diritti civili e politici.

Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono:

- Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnico sanitaria almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:

- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere-Universitarie, gli IRCCS pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica, di direzione di Strutture Complesse, di direzione di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e di Strutture Semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti, Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
- per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse.

Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.

Per qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in ambito sanitario privato saranno presi in considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore Sanitario di Case di cura private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti dimensionali.

I candidati in possesso dei predetti requisiti, accederanno alla successiva fase di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, ed al colloquio".

- Ha stabilito altresì che, nelle more dell'approvazione dei criteri metodologici per la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera degli aspiranti Direttori Amministrativi e Sanitari da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la valutazione del possesso dei requisiti e dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario sarà effettuata dalla secondo i seguenti requisiti e criteri:

- "Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e socio-sanitario negli ultimi dieci anni;
- Consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite;
- Corsi di formazione manageriale, pubblicazioni, produzioni scientifiche e attività di docenza svolte negli ultimi cinque anni, coerenti con l'incarico da conferire".

Ha dato atto che la Commissione di valutazione di cui all'art. 3 della L.R. n. 48/2019, la cui nomina è rinviata ad un successivo Decreto presidenziale, procederà alla verifica preliminare del possesso dei requisiti da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, per i candidati in possesso dei predetti requisiti, alla successiva valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera ed al colloquio, secondo i predetti criteri metodologici, eventualmente integrandoli all'atto dell'insediamento ed alla formulazione degli Elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.

Con riferimento alla D.G.R. n. 2451/2019 ed in particolare nella parte relativa ai requisiti dei Direttori Amministrativi - Società in house - si evidenzia che per mero errore materiale è citata erroneamente la D.G.R. n. 2771/2013, sostituita con la D.G.R. n. 2126 del 25/11/2019 con la quale sono state approvate le nuove linee guida per l'organizzazione e gestione delle Società in house del S.S.R.e, conseguentemente, occorre procedere alla rettifica in tal senso della predetta D.G.R. n. 2451/2019.

Con il presente schema di provvedimento si propone, pertanto, l'approvazione dell'avviso pubblico, formulato secondo i predetti requisiti e criteri metodologici approvati con la succitata D.G.R. n. 2451/2019 e allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente schema di provvedimento, finalizzato alla presentazione delle istanze da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR ed alla successiva istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.

Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi di una procedura telematica per la presentazione delle istanze appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it> e gestita dalla Società In House della Regione Puglia "Innovapuglia S.p.a." .

L'avviso sarà pubblicato, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione delle istanze, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- Di approvare, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 48/2019, l'avviso pubblico (allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale finalizzato alla presentazione delle istanze di partecipazione da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario al fine dell'istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, formulato secondo i criteri e principi metodologici approvati con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019.
- Di rettificare la D.G.R. n. 2451/2019 al fine di sostituire, nella parte relativa ai requisiti dei Direttori Amministrativi - Società in-house - la D.G.R. n. 2771/2013 ivi citata per mero errore materiale con la D.G.R. n. 2126/2019, e confermare in ogni altra sua parte la stessa D.G.R. n. 2451/2019.

- Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale la nomina della Commissione regionale che, ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 2 della L.R. n. 48/2019, dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ed alla formulazione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.
- di avvalersi di una procedura telematica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it> e gestita dalla Società In House della Regione Puglia "Innovapuglia S.p.a." .
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai fini della decorrenza del termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle istanze, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Responsabile P. O. "Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR": Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": Giuseppe Lella

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" : Giovanni Campobasso

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti:
Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

Il Presidente: Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 48/2019, l'avviso pubblico-allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – finalizzato alla presentazione

delle istanze di partecipazione da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario al fine dell'istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, formulato secondo i criteri e principi metodologici approvati con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019.

- Di rettificare la D.G.R. n. 2451/2019 al fine di sostituire, nella parte relativa ai requisiti dei Direttori Amministrativi - Società in-house – la D.G.R. n. 2771/2013 ivi citata per mero errore materiale con la D.G.R. n. 2126/2019, e confermare in ogni altra sua parte la stessa D.G.R. n. 2451/2019.
- Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale la nomina della Commissione regionale che, ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell'art. 2 della L.R. n. 48/2019, dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ed alla formulazione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.
- di avvalersi di una procedura telematica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale <http://www.sanita.puglia.it> e gestita dalla Società In House della Regione Puglia "Innovapuglia S.p.a." .
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai fini della decorrenza del termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle istanze, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta per gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



**REGIONE
PUGLIA**

Allegato A)

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 171/2016 E DELLA L.R. n. 48/2019.

La Regione Puglia indice pubblico avviso per l'istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i. e della L.R. n. 48/2019.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., all'art. 3, co. 7 e 11, e 3-bis, comma 9 del D.Lgs. 502/92 s.m.i. e del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 e dei criteri metodologici approvati con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019, possono partecipare al presente avviso coloro che, alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, siano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Direttori Amministrativi

- 1) Laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche;
- 2) Qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, almeno quinquennale, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;
- 3) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
- 4) Attestato di frequenza al corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato;
- 5) Possesso della cittadinanza italiana;
- 6) Godimento dei diritti civili e politici.

Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono:

- le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Ai predetti enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si ritengono assimilabili le Società strumentali in-house delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in quanto società a capitale interamente pubblico, costituite e controllate da Pubbliche amministrazioni sanitarie per la produzione di beni o servizi strumentali all'attività dell'Ente e finalizzate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:

le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere-Universitarie, gli IRCCS pubblici e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.) di direzione strategica e di Strutture Complesse, la direzione di Strutture Semplici a Valenza





**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimentale e Strutture Semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti, Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
- per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse;
- per le Società in-house del S.S.R. esclusivamente l'incarico di Amministratore Unico che, secondo quanto stabilito dai criteri per l'organizzazione e gestione delle Società in-house del S.S.R. approvati con la D.G.R. n. 2126/2019, è un laureato in discipline giuridico-economiche.

Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.

Per qualificata attività quinquennale di direzione tecnico-amministrativa in ambito sanitario privato saranno presi in considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore Amministrativo di Case di cura private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti dimensionali.

Requisiti Direttori Sanitari

- 1) Diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
- 2) Qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, almeno quinquennale, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione svolta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 484/1997, nei sette anni precedenti decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento;
- 3) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di inconfirabilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
- 4) Attestato di frequenza al corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
- 5) Possesso della cittadinanza italiana;
- 6) Godimento dei diritti civili e politici.

Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi dell'art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si intendono:

- Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati, i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
- Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnico sanitaria almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:

- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere-Universitarie, gli IRCCS pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica, di direzione di Strutture Complesse, di direzione di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e di Strutture Semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti, Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, la Direzione di strutture complesse.





**REGIONE
PUGLIA**

Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.

Per qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in ambito sanitario privato saranno presi in considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore Sanitario di Case di cura private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti dimensionali.

I candidati in possesso dei predetti requisiti, accederanno alla successiva fase di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, ed al colloquio.

Valutazione dei titoli formativi e professionali

Nelle more dell'approvazione dei criteri metodologici per la valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera degli aspiranti Direttori Amministrativi e Sanitari da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la valutazione del possesso dei requisiti e dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario sarà effettuata dalla secondo i seguenti requisiti e criteri:

- "Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e socio-sanitario negli ultimi dieci anni;
- Consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite;
- Corsi di formazione manageriale, pubblicazioni, produzioni scientifiche e attività di docenza svolte negli ultimi cinque anni, coerenti con l'incarico da conferire".

Con riferimento all'Elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, considerato che, a norma dell'art. 3, co. 7, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., il Direttore Sanitario degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S) e delle Aziende Ospedaliere-Universitarie del S.S.R. costituiti da un unico presidio devono essere in possesso anche dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997 per il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero (D.M.P.O.), detto Elenco recherà indicazione – in sezione separata – dei nominativi di coloro che, nella domanda di iscrizione, dichiareranno di essere in possesso anche dei requisiti di legge previsti per la nomina a D.M.P.O., fermo restando la verifica da parte del Direttore Generale all'atto della nomina del Direttore Sanitario.

Modalità di presentazione delle istanze

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del Portale della Salute <http://www.sanita.puglia.it>, sezione "Bandi e Avvisi", sottosezioni "Bandi Direttori SSR e NIR"/ "Selezione Direttori SSR"/"Formazione Albi DA/DS SSR"/"Bando on line", che sarà resa accessibile per la durata di **30 giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino alle ore 14.00 del trentunesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione**. Qualora il termine innanzi indicato cada in un giorno festivo, tale termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Sulla medesima sezione del Portale della Salute sarà disponibile un Servizio di Supporto Tecnico (pulsante "Richiedi Info") per eventuali chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica.

I candidati devono essere in possesso, pena l'inammissibilità della candidatura, di una firma digitale valida – con certificato non scaduto o non revocato – ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e di una casella di Posta elettronica certificata (PEC), rilasciata da uno dei Gestori di PEC di cui all'art. 14 del D.P.R. 11 Febbraio 2005 il cui elenco è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it (voce "PEC – Elenco pubblico gestori").

L'inoltro della domanda deve essere effettuato, a pena di nullità, secondo le fasi e con le modalità di seguito riportate:

1. **RILASCIO CODICE DI DOMANDA** – Il candidato, attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del Portale della Salute <http://www.sanita.puglia.it> – sezione "Bandi e Avvisi" – sottosezioni "Bandi Direttori SSR"/ "Selezione Direttori SSR"/"Formazione Albi DA/DS SSR"/"Bando on line", richiede il proprio codice di domanda. Tale codice viene quindi rilasciato ed immediatamente visualizzato dal sistema, oltre ad essere inviato al candidato all'indirizzo PEC dallo stesso comunicato all'atto della richiesta entro le successive 48





- Per ogni informazione sul recupero del codice di domanda, il candidato potrà utilizzare il servizio "Richiedi Info" disponibile sulla pagina iniziale della procedura telematica.
2. **COMPILAZIONE DOMANDA** – Il candidato, attraverso la procedura telematica di cui innanzi e ferma restando la responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, compila il modulo di domanda, inserendo i propri dati anagrafici e dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, di essere cittadino italiano, di godere dei diritti politici, di non incorrere nelle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e di non essere collocato in quiescenza.

3. **CURRICULUM**

Al modulo di domanda va obbligatoriamente allegato, attraverso la medesima procedura telematica, un curriculum professionale aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il curriculum dovrà attestare nel dettaglio il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso attraverso espressa indicazione:

- 1) della data e della sede universitaria nella quale è stato conseguito il diploma di laurea magistrale/vecchio ordinamento, pena l'inammissibilità alla valutazione;
- 2) della data e della sede in cui è stato conseguito l'attestato di frequenza al corso di formazione manageriale di cui all'art. 3-bis, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.
- 3) della tipologia degli incarichi sottoposti a valutazione;
- 4) dei provvedimenti di conferimento degli incarichi, con esplicita indicazione delle date di avvio e conclusione di ciascun incarico ai fini della definizione della relativa durata.

Il curriculum dovrà inoltre contenere tutte le informazioni relative ai titoli formativi, professionali, scientifici e di carriera, in assenza dei quali non sarà possibile effettuare la relativa valutazione.

Si fa presente, infine, che i dati personali contenuti nel curriculum devono risultare adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità della pubblicazione (escludendo dunque dati personali quali la residenza, i recapiti telefonici e telematici privati, il codice fiscale ecc.).

4. **FIRMA DIGITALE DOMANDA** – Completata la compilazione del modulo di domanda, il candidato deve scaricare e salvare sulla propria postazione di lavoro il modulo PDF della domanda e firmarlo digitalmente.
5. **INVIO DOMANDA** – Il candidato deve quindi effettuare il definitivo caricamento del file PDF della domanda all'interno del sistema (invio). A questo punto, la procedura telematica procede automaticamente alla verifica di validità ed al controllo di integrità della firma digitale apposta sulla domanda.


Se la firma digitale è valida, la domanda potrà essere definitivamente inviata ed il candidato riceverà al proprio indirizzo PEC un messaggio di corretta acquisizione della stessa da parte del sistema (*ricevuta di invio domanda*), con espressa indicazione della data e dell'ora di tale acquisizione. In caso di mancata ricezione di tale messaggio di conferma entro 48 ore dall'invio della domanda, il candidato potrà chiedere informazioni al riguardo utilizzando il servizio "Richiedi Info" disponibile sulla pagina iniziale della procedura telematica.

Se viceversa la firma digitale non è valida, il sistema non consentirà l'invio della domanda e segnalerà con un messaggio le anomalie riscontrate. In tal caso, il candidato potrà riavviare successivamente – ad avvenuta risoluzione delle criticità rilevate – la procedura di invio della domanda.

Si precisa al riguardo che la *ricevuta di invio domanda* di cui innanzi è un documento generato elettronicamente dal sistema finalizzato unicamente ad attestare la corretta acquisizione formale da parte dello stesso sistema dei file immessi dal candidato. Il controllo automatico da parte del sistema, cioè, si limita alla verifica dell'apposizione di una firma digitale valida sui file inviati dal candidato, senza entrare viceversa nel merito del contenuto dei singoli file, che resta responsabilità di ciascun candidato e che saranno analizzati nel loro contenuto dal soggetto cui l'avviso di riferimento attribuisce la competenza in materia di istruttoria delle domande pervenute e solo dopo la data di scadenza dell'avviso.



È altresì possibile ogni spedizione della domanda con modalità diverse da quelle innanzi riportate, ivi comprese modalità che prevedono la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.



**REGIONE
PUGLIA**

La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento, esclusivamente il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it.

I candidati sono tenuti ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione.

Si fa presente che la Regione procederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate in relazione ai requisiti autodichiarati.

Si fa presente, altresì, che trattandosi di nuovi Elenchi tutti coloro che ricoprono gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e quelli che risultano già iscritti nei precedenti Albi regionali degli idonei approvati, da ultimo, per i Direttori Amministrativi con la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 24/10/2018, pubblicata nel BURP n. 140 del 31/10/2018, e per i Direttori Sanitari con la D.D. n. 12 del 28/08/2018, pubblicata nel BURP n. 113 del 30/8/2018, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di partecipazione.

Criteria metodologici

L'istruttoria e la valutazione, per titoli e colloquio, dei candidati che presenteranno istanza di partecipazione al presente avviso, sarà effettuata, ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e della L.R. n. 48/2019, da una Commissione appositamente nominata, sulla base dei requisiti e dei relativi criteri metodologici di valutazione innanzi evidenziati come approvati con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019, nonché sulla base di criteri di valutazione e relativa metodologia eventualmente definiti dalla stessa Commissione nella seduta di insediamento.

Le motivazioni di esclusione saranno comunicate ai candidati ai rispettivi indirizzi PEC indicati nelle domande di partecipazione.

Colloquio

Il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno i colloqui saranno comunicati tempestivamente ai candidati a mezzo PEC, all'indirizzo dagli stessi indicato nella domanda di partecipazione.

La mancata presentazione al colloquio nel giorno di convocazione senza giustificato motivo, comprovato documentalmente e comunicato entro il giorno previsto per il colloquio all'indirizzo PEC indicato nella convocazione, equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla procedura stessa.

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai fini della decorrenza dei trenta giorni (30) per la presentazione delle istanze e sarà visionabile, ai soli fini pubblicitari, sul sito web istituzionale (www.regione.puglia.it) e sul Portale della Salute (www.sanita.puglia.it).

Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Sig.ra Cecilia Romeo – Responsabile P.O. Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, tel. 080/5403123.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Regione Puglia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari.





3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP si forniscono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i citati diritti, secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati personali.

dott.ssa Rossella Caccavo

email: rpd@regione.puglia.it

PEC: sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Puglia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per l'espletamento del procedimento di cui al presente avviso.

6. Destinatari dei dati personali

Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate al procedimento di cui al presente avviso.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico - in corso, da instaurare o cessato -, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10. Conferimento dei dati

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento del procedimento di cui al presente avviso ed il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere alla valutazione nell'ambito del medesimo procedimento.



IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO

DA N. G. FACCIATO